

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata



WEBINAR

15 gennaio 2022

INDICAZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO

Rivolto ai Dirigenti Scolastici
e con la partecipazione dell'ASP e ASM

QUALE LA FINALITÀ?

“semplificare” le **procedure di gestione dei contatti a livello scolastico** attraverso un sistema che **preveda una serie di automatismi**, nel rispetto della privacy, gestibili dalle prime fasi

direttamente dal DS e dal referente Covid, in stretta **collaborazione con il DdP**

basato soprattutto **sul maggior coinvolgimento attivo dei MMG/PLS** a supporto delle attività dei Dipartimenti delle Aziende sanitarie territoriali, titolari delle procedure.



Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
SANTARIA

A
Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute
Sede

Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Istruzione
uffgabminto@pocart.istruzione.it

Protezione Civile
Coordinamento emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze
mei@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segretariaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del
Turismo
mibac-ndcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità
Militare
itmadifesa@cert.mecert.difesa.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabminto@pocart.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
cano.gabinetto@giustiziacerit.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Ministero Della Giustizia
prot.dati.dap@giustiziacerit.it
gabinetto.ministro@giustiziacerit.it

Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI

gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
Affari Regionali e le Autonomie
affari regionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e
Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e
Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. - S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e
della Odontoiatria
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
nota@pec.fofi.it

CIRCOLARE

MINISTERO SALUTE E MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Prot.50.079 del 3/11/2021

**“INDICAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE
E LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI
DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN
AMBITO SCOLASTICO. TRASMISSIONE
DOCUMENTO ”.**



Nota tecnica

Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Versione 28 ottobre 2021

CIRCOLARE MINISTERO SALUTE E MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Prot. 1.218 del 6/11/2021

TRASMISSIONE DELLA NOTA TECNICA

*“INDICAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA
GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE
DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO”.*

m_pi.AOCOPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0001218.06-11-2021

m_pi.AOCORBA.REGISTRO UFFICIALE.I.0006740.08-11-2021



Ministero dell'Istruzione
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI



Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA

Alle istituzioni scolastiche ed educative
statali

Agli Uffici Scolastici Regionali

Alle Scuole non statali paritarie di ogni
ordine e grado per il tramite degli USR
territorialmente competenti

e p.c. Al Ministero della Salute

seggen@postacert.sanita.it

Al Gabinetto del Ministero della Salute

gab@postacert.sanita.it

Al Gabinetto del Ministero
dell'Istruzione

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

OGGETTO: trasmissione della nota tecnica relativa a: *“Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.*

- **le azioni di sanità pubblica ricadono nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP)** che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, *inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.*
- Sono comunque **presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi** del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico).
- **fino all'intervento dell'autorità sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza** e trasmette loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire.

La principale novità?

i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a **sorveglianza con testing** e devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP; Il DdP informa tempestivamente il DS/referente scolastico Covid-19 in caso di ulteriori casi positivi.

il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di **attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica** in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP;

CIRCOLARE MINISTERO SALUTE

Prot.36.254 del 11.08.2021



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

0036254-11/08/2021-DCPRE-DCPRE-P

A
Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze
me@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segretariaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo
mbac-ndcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione
ufficigabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
ufficigabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziact.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziact.it
gabinetto.ministro@giustiziact.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario
e Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento
e Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. - S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'EMERGENZA COVID 19
commissarioemergenzaovid19@pec.governo.it

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

AGGIORNAMENTO SULLE MISURE DI QUARANTENA E DI ISOLAMENTO RACCOMANDATE ALLA LUCE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE NUOVE VARIANTI SARS-COV-2 IN ITALIA ED IN PARTICOLARE DELLA DIFFUSIONE DELLA VARIANTE DELTA (LIGNAGGIO B.1.617.2)

Ing. Pasquale F. Costante



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione

e, per Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici regionali

Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per
la Regione Valle D'Aosta

Alle Organizzazioni sindacali
Area e comparto Istruzione e ricerca

Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 26 novembre 2021, n. 282, è pubblicato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172¹, allo stato in fase di conversione, che fra gli altri, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, estende l'obbligo vaccinale al personale della scuola.

¹ https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg?focId=hwAR2QxzUNCAeY8kw6i-Y_dnjT3yGrIuqP28ypdEqNlUcjpw_p6mUKB1B0QrY

CIRCOLARE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Prot. 1.889 del 7/12/2021

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 172. OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA. SUGGERIMENTI OPERATIVI.

Nella G.U. 26 novembre 2021, n. 282, è pubblicato il **decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172**, allo stato in fase di conversione, che fra gli altri, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, **estende l'obbligo vaccinale al personale della scuola.**

UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPOSTO PUBBLICO O PRIVATO DI LINEA,
questo è **consentito**, in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione, **con green pass “base” (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass “rafforzato” (vaccinazione e guarigione).** Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età.

Non è invece soggetto all’obbligo di possesso del green pass, né base né rafforzato, l’utilizzo di trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di dodici anni (scuolabus).

Ovvero, anche per lo svolgimento di attività teatrali come per tutte le attività scolastiche, **gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-19.**

COSA SUCCEDE DAL 23 DICEMBRE?



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A
Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
servizioministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero della Cultura
mibac-ndcm@gmailcert.beniculturali.it

Ministero del Turismo
ufficiogabinetto.turismo@pec.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare
stamadisfesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e
Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e
Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. - S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

CIRCOLARE

MINISTERO SALUTE

Prot.59069 del **23/12/2022**

**Proroga della validità
delle certificazioni di esenzione alla
vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.**

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è **prorogata sino al 31 gennaio 2022**. Si conferma che **non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse**.

Ing. Pasquale F. Costante

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00244)

(GU n.305 del 24-12-2021)

Vigente al: 25-12-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16

Decreto Legge

n.221 del 24.12.2021

G.U. 305 del 24.12.2021)

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

(21G00244) - (GU n.305 del 24-12-2021)

Vigente al: 25-12-2021

Ing. Pasquale F. Costante

ART. 1 - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo **STATO DI EMERGENZA** dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e' ulteriormente **prorogato fino al 31 marzo 2022.**

ART. 3 - DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) **AVVENUTA VACCINAZIONE** anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) **AVVENUTA GUARIGIONE** da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) **EFFETTUAZIONE DI TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE**, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

c-bis) **AVVENUTA GUARIGIONE DA COVID-19 DOPO LA** somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

ART. 4 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Obbligo MASCHERINE ANCHE APERTO



1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto **fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto**, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione **anche in zona bianca**.

Obbligo FFP2 SPETTACOLI CON PUBBLICO



2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto **fino alla cessazione dello stato di emergenza** epidemiologica da COVID-19, **per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto** nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli **eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto**, e **fatto obbligo di indossare** i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di **tipo FFP2**. Nei suddetti luoghi, ...e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, **e' vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso**.

Obbligo FFP2 MEZZI TRASPORTO



3. L'obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto **fino alla cessazione dello stato di emergenza** epidemiologica da COVID-19, **anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto** di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

**ART. 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI DI MASSA O DI FESTE ALL'APERTO,
NONCHE' IN MATERIA DI SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI**

**FESTE
ASSEMBRAMENTI
ALL'APERTO**



1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto **fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti.**

**ART. 13 - DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA SARS-COV-2 IN
AMBITO SCOLASTICO**

**euro 9.000.000
2021**



1. Al fine di assicurare **l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni ...nello svolgimento delle attivita' di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari** della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Per incrementare le capacita' diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attivita' di cui al precedente periodo, e' autorizzata la spesa complessiva di euro **9.000.000 per l'anno 2021.**

ART. 16 - PROROGA DEI TERMINI CORRELATI CON LO STATO DI EMERGENZA DA COVID -19

FFP2 OBBLIGATORIE

per maestre e maestri dell'infanzia e per tutto il personale delle scuole di ogni ordine e grado, laddove sono presenti alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

2. Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, **il Commissario** di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, **provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie**, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 2, lettere a-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

LEGGE 24 settembre 2021 , n. 133

Convers. in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

«a -bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARSCoV-2, **al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3**, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4 -bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;

ART. 17 PRESTAZIONE LAVORATIVA DEI SOGGETTI FRAGILI E CONGEDI PARENTALI

1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con **DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE**, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa e' normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, **in modalita' agile**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attivita' di formazione professionale sono svolte da remoto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libert  di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1  aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonche' l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

Decreto Legge

n.229 del 30.12.2021

(G.U. 309 del 30.12.2021)

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Ing. Pasquale F. Costante

CAMPO DI APPLICAZIONE CERTIFICAZIONE VERDE «RAFFORZATA»

OBBLIGO GREEN PASS RAFFORZATO



- A decorrere dal 10 gennaio e sino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), **il possesso del GREEN PASS RAFFORZATO diviene obbligatorio**
- per treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale , Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
- Autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi stabiliti
- Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
- Mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Le disposizioni che hanno assoggettato lo svolgimento delle attività al possesso del green-pass rafforzato in luogo del certificato verde base, **non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai 12 anni** e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

ART. 2 - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

7-bis. La misura della quarantena precauzionale NON SI APPLICA



a coloro che, **nei 120 giorni** dal **completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo**, hanno avuto contatti stretti **con soggetti confermati positivi al COVID-19**.

Ai soggetti di cui al primo periodo **E' FATTO OBBLIGO**



- **indossare dispositivi FFP2 fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19,
- **effettuare un test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalita' attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell'auto-sorveglianza

di cui al comma 7-bis **consegue**



all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati.

CESSAZIONE QUARANTENA o AUTO-SORVEGLIANZA Trasmissione Referto al DdP



In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del **referto con esito negativo** determina la **cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.».**

LE NUOVE REGOLE

0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile

coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'EMERGENZA COVID 19
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

DGSAF: sanita_animale@sanita.it

DGISAN: segreteriaadgsan@sanita.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS
SEDE

U.S.M.A.F. - S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Assessori alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e
Speciale
LORO SEDI

Assessori alla Sanità Province Autonome Trento e
Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

Regione Veneto - Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.ve.neto.it

FNOMV: info@fnovi.it

ANMVI: info@anmvi.it

II ZZ.SS.

Ministero Economia e Finanze
me@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segretariaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo
mbac-ndcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità
Militare
stamadifova@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.delt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

CIRCOLARE MINISTERO SALUTE

Prot.60.136 del **30.12.2021**

**Aggiornamento sulle misure di quarantena
e isolamento in seguito alla diffusione a
livello globale della nuova variante VOC
SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).**

Si fa seguito al parere riportato nel Verbale n. 58 del CTS 29 dicembre 2021

Ing. Pasquale F. Costante

- Premessa
- I primi dati sull'efficacia dei vaccini nei confronti della **variante Omicron** suggeriscono che la stessa sarebbe in grado di **ridurre l'efficacia dei vaccini** nei confronti dell'infezione, della trasmissione, e della malattia sintomatica, soprattutto in chi

ha completato il ciclo di due dosi da **più di 120 gg**

La terza dose riporterebbe tuttavia l'efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave 5 6.

- Per tali ragioni è opportuno:
- promuovere la **SOMMINISTRAZIONE DELLA TERZA DOSE DI RICHIAMO (“BOOSTER”)**
- **DIFFERENZIARE LE MISURE PREVISTE PER LA DURATA ED IL TERMINE DELLA QUARANTENA**

sia in base al **TEMPO TRASCORSO** dal
completamento del ciclo vaccinale primario

che alla somministrazione della DOSE “BOOSTER”.

Quarantena

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- **SOGGETTI NON VACCINATI**
- **O NON HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste)
- **O HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO DA MENO DI 14 GIORNI;**



durata

10 gg dall'ultima esposizione al caso



Al termine un **TEST**
molecolare o antigenico
CON RISULTATO NEGATIVO

Quarantena

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)



SOGGETTI ASINTOMATICI
CHE HANNO COMPLETATO IL CICLO
VACCINALE PRIMARIO **DA PIU' DI 120 gg.**
E CHE ABBIANO **IN CORSO DI VALIDITÀ IL**
GREEN PASS



durata

5 gg dall'ultima
esposizione al caso



Al termine un **TEST**
molecolare o antigenico
con risultato **NEGATIVO**;



Quarantena

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

~~NO Quarantena~~

SOGGETTI ASINTOMATICI che:

- **ricevuto la dose di richiamo (booster o terza dose),**
- **○ completato il ciclo vaccinale primario (senza richiamo) da 120 giorni o meno,**
- **○ guariti da infezione da SARS-CoV-2 da 120 giorni o meno,**



AUTOSORVEGLIANZA 5 gg

Obbligo FFP2 10gg

TEST

ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE

- **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario **trasmettere alla Asl il referto negativo**, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.



Ing. Pasquale F. Costante

Quarantena

Contatti stretti (a BASSO RISCHIO)



INDOSSATO SEMPRE le
mascherine chirurgiche o FFP2



~~NO Quarantena~~



SI

**mantenere le comuni
precauzioni igienico-sanitarie**



NON INDOSSATO sempre le
mascherine chirurgiche o FFP2



SORVEGLIANZA PASSIVA



NO

Contatti a BASSO RISCHIO

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un **contatto diretto (faccia a faccia)** con un caso COVID-19, ad **una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;**
- una persona che si è trovata **in un ambiente chiuso** (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) **o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;**
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Ing. Pasquale F. Costante

Contatti ad ALTO RISCHIO

² Per contatto ad **alto rischio** si intendono i **contatti stretti di casi COVID-19 confermati**, compresi i casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti) (rif. Circolare Ministero Salute prot. 0036254 del 11/08/2021). I contatti stretti (esposizione ad alto rischio) sono identificati come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude letti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19. (rif. Circolare Ministero Salute prot. 0018584 del 29/05/2020).

**La cessazione della
quarantena**



all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati.

**Test effettuato presso
centri privati abilitati**



Necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

Isolamento



SOGGETTI CONTAGIATI che:

- Abbiamo **ricevuto la dose booster**,
- O **completato il ciclo vaccinale da meno di 120 gg**,

**SEMPRE STATI ASINTOMATICI, o
ASINTOMATICI da almeno 3 giorni**



durata

7 gg



Al termine un **TEST**
molecolare o antigenico
CON RISULTATO NEGATIVO

Le **nuove norme sulla quarantena** per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano **a partire dal 31 dicembre 2021**, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

LE NUOVE REGOLE

ISOLAMENTO

Isolamento, nuove regole

PERSONE COVID POSITIVE



SOGGETTI

- non vaccinati

- senza ciclo primario completato
- con ciclo primario completato da oltre 120 giorni



SOGGETTI

- con dose booster

- con ciclo primario completato nei 120 giorni precedenti



10 giorni

isolamento **10 giorni** + test finale negativo
(asintomatico da almeno 3 giorni)

7 giorni

isolamento **7 giorni** + test finale negativo
(asintomatico da almeno 3 giorni)

Se **SINTOMATICO**
10gg dall'inizio
sintomi

Se **ASINTOMATICO**
10gg a partire dal
test positivo

LE NUOVE REGOLE

QUARANTENA

VACCINATO CON 3° DOSE
(o con 2° dose da meno 120gg)

NO QUARANTENA

**OBBLIGO FFP2 10gg dal
contatto**

AUTOSORVEGLIANZA 5 gg

Se SINTOMATICO

TAMPONE (molecolare o antigenico)
dopo 5 gg dal contatto

VACCINATO CON 2° DOSE
(da piu' di 120gg)

QUARANTENA 5 gg

TAMPONE FINALE

(molecolare o antigenico)

ESITO NEGATIVO

NON VACCINATO

QUARANTENA 10 gg

TAMPONE FINALE

(molecolare o antigenico)

ESITO NEGATIVO



Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Ing. Pasquale F. Costante

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 7 gennaio 2022 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI
DIREZIONE E REDAZIONE: PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA MARMORA, 21 - 00187 ROMA
AMMINISTRAZIONE: PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E LITOGRAFICO DELLO STATO - VIA SALARIA, 591 - 00186 ROMA - CENTRALINO 06-6501 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA S. VITO, 1 - 00186 ROMA
La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:
1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4^a Serie speciale: Concorsi ad esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022)

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002) Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2021, n. 237

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio. (22G00001).... Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 29 novembre 2021

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Gubbio, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015. (21A07785).... Pag. 16

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 22 dicembre 2021

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti». (21A07686)..... Pag. 17



DECRETO-LEGGE

7 gennaio 2022 n.1

G.U. Serie generale n. 4 del 7.1.2022

*Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza COVID-19,
in particolare nei luoghi di lavoro,
nelle scuole e negli istituti
della formazione superiore.*

ART. 1. ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2

Art. 4 –quater (*Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni*).

Dalla data di entrata in vigore e **fino al 15 giugno 2022, L'OBBLIGO VACCINALE** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2,



ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato nonché ai cittadini stranieri..., che abbiano compiuto il **cinquantesimo anno di età** (*anche a coloro che compiono il 50 anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione*), fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4 -bis e 4 -ter .

La vaccinazione può essere **OMESSA O DIFFERITA**



in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a **specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore**, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute. **L'infezione da SARS-CoV-2** determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

ART. 1. ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2

Art. 4 -quinqies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro).

A decorrere dal
15 febbraio 2022



i soggetti di cui, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4 -quater , per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono **possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione** di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) , b) e c - bis) del decreto legge n. 52 del 2021

VERIFICHE



Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, **da parte dei Datori di lavoro**, sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

I lavoratori **non in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi** della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro



Sono considerati **assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro**, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati.

È vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro – SANZIONE da euro 600 a euro 1.500

ART. 1. ESTENSIONE DELL'OBLIGO VACCINALE PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2

Art. 4 -sexies (Sanzioni pecuniarie).

In caso di **inosservanza dell'obbligo vaccinale** di cui all'articolo 4 -quater



Sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

- a) soggetti che **alla data del 1° febbraio 2022** non abbiano **iniziato il ciclo vaccinale primario**;
- b) **a decorrere dal 1° febbraio 2022** non abbiano **effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario** nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) **a decorrere dal 1° febbraio 2022** non abbiano **effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario** entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19

3. L'irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite **dell'Agenzia delle entrate**

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ NELLA SCUOLA

ART. 4. GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARSCOV-2 NEL **SISTEMA EDUCATIVO**, SCOLASTICO E FORMATIVO

1. Nella **gestione dei contatti stretti** con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ..., per gli alunni si applicano le seguenti misure:

SCUOLE DELL'INFANZIA/ SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

PROVVEDIMENTO PREVISTO

Un caso di positività
nella stessa sezione o gruppo classe



**SOSPENSIONE
ATTIVITÀ' 10 gg**

alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe



ART. 4. GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARSCOV- 2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO

SCUOLA PRIMARIA



Un caso di positività
nella classe



PROVVEDIMENTO PREVISTO
SORVEGLIANZA CON TEST
Antigenico Rapido o Molecolare
della classe

L'attività del gruppo classi
prosegue in presenza

TEST T0



Al momento di
conoscenza del
caso di positività

TEST a T5



Ripetersi dopo
5 giorni

Almeno **Due casi di positività**
nella classe



DIDATTICA A DISTANZA
per 10 gg della classe

ART. 4. GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARSCOV- 2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO

SCUOLA SEC.I e II

Un caso di positività
nella classe



PROVVEDIMENTO PREVISTO

AUTOSORVEGLIANZA

Utilizzo di mascherine di tipo
FFP2 e didattica in presenza



Due casi di positività
nella classe



VACCINATI /GUARITI

Concluso ciclo Vaccinale primario
Guariti da meno 120 gg
Effettuato dose richiamo



**NON VACCINATI
/NON GUARITI**

AUTOSORVEGLIANZA

Utilizzo di mascherine di tipo
FFP2 e didattica in presenza

Almeno tre casi di positività
nella classe



DID per 10 gg
classe

2. Resta fermo, in ogni caso, il
**divieto di accedere o permanere
nei locali scolastici** con

- sintomatologia respiratoria
- o temperatura corporea superiore a 37,5°.



ART. 5. MISURE URGENTI PER IL TRACCIAMENTO DEI CONTAGI DA COVID-19 NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

AUTOSORVEGLIANZA:

Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole sec. I-II° , soggette alla autosorveglianza di cui all'articolo 4,

92.505.000 euro - anno 2022

Esecuzione gratuita di **test antigenici rapidi** per la rilevazione di antigene SARSCoV-2

sulla base di **idonea prescrizione medica** rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta

presso le **farmacie** di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le **strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa** di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,



FNOVI Federazione degli Ordine dei Medici Veterinari Italiani

Ing. Pasquale F. Costante

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni

UN CASO DI POSITIVITÀ nella stessa sezione o gruppo classe

PROVVEDIMENTO PREVISTO



PER I BAMBINI

appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe



SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA **10 gg**

MISURA SANITARIA

QUARANTENA **10 gg**



TEST DI USCITA
molecolare o antigenico
con risultato **NEGATIVO**;



PERSONALE Esterno e interno

che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo **per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti** l'insorgenza del caso



CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
60136 del 30/12/2021
per i **CONTATTI STRETTI (ad ALTO RISCHIO)**.

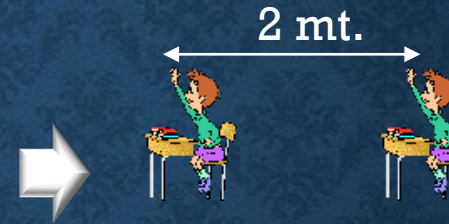
SCUOLA PRIMARIA

UN CASO DI POSITIVITÀ nella classe



PROVVEDIMENTO PREVISTO

**ATTIVITA' DIDATTICA IN
PRESENZA**



Consumare il pasto ad una distanza
interpersonale di almeno 2 metri;

MISURA SANITARIA

SORVEGLIANZA CON TEST
Antigenico Rapido o Molecolare
della classe

TEST T0



Dal momento in cui si è stati
informati del caso di positività

TEST a T 5



Ripetersi dopo 5 giorni

T0 Negativo

Rientro a scuola

T0 Positivo

DDP e MMG/PLS

NO Rientro

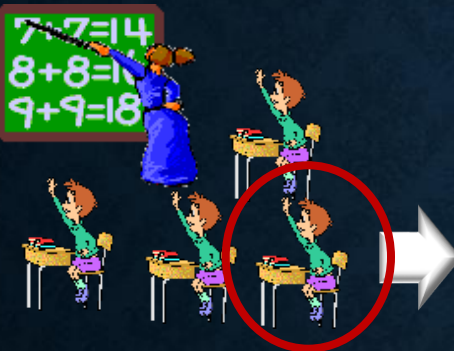
T0 Negativo

Rientro a scuola

T0 Positivo

DDP e MMG/PLS

NO Rientro



ALLIEVI

frequentanti la stessa
classe del caso positivo

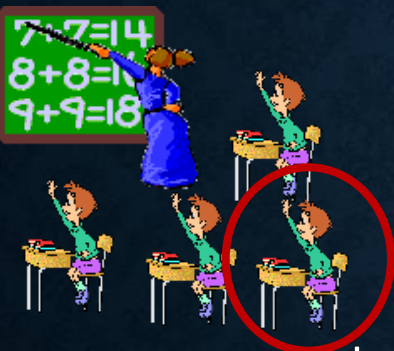
TAMPONE CON ESITO POSITIVO il
referente scolastico COVID-19/dirigente
scolastico sarà informato secondo la procedura
adottata localmente per i casi positivi occorsi tra
gli studenti e gli operatori scolastici.

Ing. Pasquale F. Costante

SCUOLA PRIMARIA



UN CASO DI POSITIVITÀ
nella classe



PERSONALE
Esterno e interno



AUTOSORVEGLIANZA

Raccomandato

TEST T0



TEST a T5

che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per **almeno 4 ore**, anche non continuative, **nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso**,

SCUOLA PRIMARIA



ALLIEVI

frequentanti la stessa classe del caso positivo

Almeno **Due casi di positività**
nella classe

PROVVEDIMENTO PREVISTO

SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA



DIDATTICA A DISTANZA 10gg

MISURA SANITARIA

QUARANTENA 10 gg



TEST USCITA
molecolare o antigenico
CON RISULTATO NEGATIVO

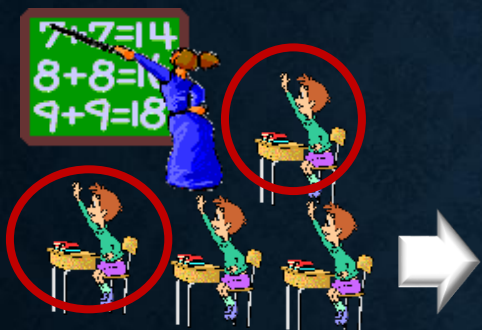
PERSONALE
Esterno e interno



CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
60136 del 30/12/2021
per i **CONTATTI STRETTI (ad ALTO RISCHIO)**

che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per **almeno 4 ore**, anche non continuative, nelle **48 ore precedenti l'insorgenza del caso**,

Ing. Pasquale F. Costante



SCUOLA SEC.I e II

ALLIEVI

frequentanti la stessa
classe del caso positivo



UN CASO DI POSITIVITÀ nella classe

PROVVEDIMENTO PREVISTO

**ATTIVITA' DIDATTICA IN
PRESENZA**

**OBBLIGO DI INDOSSARE FFP2
per almeno 10 giorni;**

MISURA SANITARIA

AUTOSORVEGLIANZA

PERSONALE

Esterno e interno

che ha svolto attività in presenza nella classe del caso
positivo per **almeno 4 ore**, anche non continuative, **nelle
48 ore precedenti l'insorgenza del caso**,

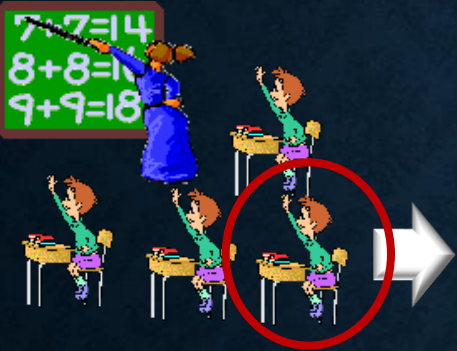
Si raccomanda di **NON CONSUMARE
PASTI A SCUOLA** a meno che non possa
essere mantenuta una distanza interpersonale di
almeno due metri;



MISURA SANITARIA

AUTOSORVEGLIANZA

Ing. Pasquale F. Costante

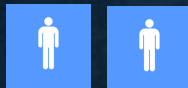


SCUOLA SEC.I e II

DUE CASI DI POSITIVITÀ nella classe



ALUNNI



VACCINATI /GUARITI

Concluso ciclo Vacc. Primario meno 120g
Guariti da meno 120 gg
Effettuato dose richiamo

ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA

La scuola acquisisce **informazioni**
sullo **STATO VACCINALE ALUNNI**



OBBLIGO FFP2 **almeno 10 gg**

NO PASTI A SCUOLA

A meno che non possa essere
mantenuta una distanza
interpersonale di almeno due metri

MISURA SANITARIA

AUTO- SORVEGLIANZA



NON VACCINATI /NON GUARITI

Non Concluso ciclo Vaccinale prim.
Concluso ciclo da piu' di 120 gg
Guariti da piu' di 120 gg
Non effettuata dose richiamo

ATT. DID. IN PRESENZA SOSPESA

DID per 10 gg

MISURA SANITARIA

QUARANTENA 10 gg

TEST USCITA

molecolare o antigenico
CON RISULTATO
NEGATIVO

PERSONALE Esterno e interno

CIRC. MIN. SALUTE 60136 del 30/12/2021
per i **CONTATTI STRETTI (ad ALTO RISCHIO)**

che ha svolto **attività in presenza** nella classe del caso positivo per **almeno 4 ore**, anche non continuative, **nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso**,

Ing. Pasquale F. Costante

SCUOLA SEC.I e II

DUE CASI DI POSITIVITÀ nella classe

AUTOSORVEGLIANZA: alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, **devono essere dimostrati dall'alunno interessato**.

STATO VACCINALE STUDENTI: L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, **è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso**. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente **“per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”**.

SCUOLA SEC.I e II

ALMENO TRE CASI DI POSITIVITÀ nella classe

ALUNNI



**ATT. DID. IN PRESENZA
SOSPESA**



PROVVEDIMENTO PREVISTO

DIDATTICA A DISTANZA 10 gg

MISURA SANITARIA

CIRC. MIN. SALUTE 60136 del 30/12/2021
per i **CONTATTI STRETTI (ad ALTO RISCHIO)**



PERSONALE
Esterno e interno

CIRC. MIN. SALUTE 60136 del 30/12/2021
per i **CONTATTI STRETTI (ad ALTO RISCHIO)**

che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per **almeno 4 ore**, anche non continuative, **nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso**,

MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

AUTOSORVEGLIANZA ALUNNI SEC. I e II° :

La nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, **fino al 28 febbraio 2022**, per la popolazione scolastica delle scuole sec. I e II°, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di

effettuare **GRATUITAMENTE**
TEST ANTIGENICI RAPIDI (T5)

FARMACIE
STRUTTURE SANITARIE AUTORIZZATE

a seguito della **PRESCRIZIONE MEDICA** di competenza

MMG (medico di medicina generale) o
PLS (pediatra di libera scelta)

Ing. Pasquale F. Costante



MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

PRIMARIA: Per la popolazione scolastica della **scuola primaria** i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.



ULTERIORI PRECISAZIONI

Il regime precauzionale DELL'AUTO-SORVEGLIANZA prevede:

Obbligo FFPP2 Almeno **10gg**
dall'ultima esposizione al caso



AUTOSORVEGLIANZA 5 gg



TEST

ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE

- alla **prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021

ULTERIORI PRECISAZIONI



Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai **soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°** (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);

DdP: I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle **DISPOSIZIONI DI CARATTERE SANITARIO**, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

- Per qualsiasi necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti della presente nota è disponibile il **servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC)** – canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche organizzative, gestionali, amministrative e contabili – accessibile al seguente percorso:

“ **SIDI** → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L'ESECUZIONE
DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE
Via XX settembre, 11 - 00187 Roma

Allegati: 1 (uno)
Annessi: //

OGGETTO: Effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

1. Alla luce della recente emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, che individua le misure volte a mitigare gli effetti della pandemia in corso, è emersa la chiara necessità di predisporre ulteriori strategie operative finalizzate a massimizzare le attività di tracciamento e *testing* dei contatti in ambito scolastico, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lezioni in presenza e delle relative attività ad esse connesse.
2. Queste misure, in accordo con la nota tecnica¹ ISS/Ministero dell'Istruzione/Conferenza delle Regioni e Province autonome del 28 ottobre 2021, sono basate soprattutto sul maggior coinvolgimento attivo delle risorse sanitarie già presenti sul territorio, come i pediatri di libera scelta (PLS) e i medici di medicina generale (MMG) a supporto delle attività dei Dipartimenti di Igiene e Sanità pubblica delle Aziende sanitarie territoriali, titolari delle procedure. L'impiego di queste risorse, capillarizzando sia le attività di controllo dei contatti sia quelle di *testing*, potrà contribuire a preservare quanto più possibile le attività didattiche in presenza.
3. Per quanto precede, tenuto conto dei compiti affidati al Commissario Straordinario, con riferimento alle attività di *screening*, si ritiene utile adottare, sentito il Ministero della Salute, le seguenti linee operative a seguito di accertata positività dell'alunno al Covid-19 nell'ambito della popolazione scolastica:
 - la famiglia una volta informata, secondo le procedure sanitarie in vigore, che il proprio congiunto è un alunno "contatto";
 - se l'alunno frequenta la scuola secondaria di primo grado o di secondo grado, provvede a contattare immediatamente il PLS o il MMG, che, ove ritenuto necessario, procederà ad effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l'effettuazione del test gratuito (sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1) presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sottoscritto dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute;

CIRCOLARE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO

OGGETTO: Effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Ing. Pasquale F. Costante

COINVOLGIMENTO MMG/PLS A SUPPORTO DEI DPI

2. Queste misure, in accordo con la nota tecnica¹ ISS/Ministero dell'Istruzione/Conferenza delle Regioni e Province autonome del 28 ottobre 2021, sono basate soprattutto sul maggior coinvolgimento attivo delle risorse sanitarie già presenti sul territorio, come i pediatri di libera scelta (PLS) e i medici di medicina generale (MMG) a supporto delle attività dei Dipartimenti di Igiene e Sanità pubblica delle Aziende sanitarie territoriali, titolari delle procedure. L'impiego di queste risorse, capillarizzando sia le attività di controllo dei contatti sia quelle di *testing*, potrà contribuire a preservare quanto più possibile le attività didattiche in presenza.

¹ Nel documento è indicato che “le procedure di gestione dei contatti a livello scolastico dovrebbero essere semplificate attraverso un sistema che preveda una serie di automatismi, nel rispetto della normativa vigente della *privacy*, gestibili digitalmente da/ Signed by
SCO PAOLO FIBLU
sin dalle prime fasi direttamente dal dirigente scolastico e dal referente scolastico COVID-19, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione”

LINEE OPERATIVE

A SEGUITO DI ACCERTATA POSITIVITÀ DELL'ALUNNO AL COVID-19
NELL'AMBITO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

La famiglia una volta informata , secondo le procedure sanitarie in
vigore, che il proprio congiunto è un alunno «contatto»

Alunno
sc. Sec. I° o II°



Contatta immediatamente
il PLS o il MMG



Ove ritenuto
necessario, procederà



Effettua autonomamente Tampone

Rilascia idonea prescrizione medica
per l'effettuaz. TEST GRATUITO (*art.5 del
D.Lgs n.1 del 7.1.22*)

presso una FARMACIA
o STRUTT. SANITARIE aderenti al
protocollo d'intesa (*art. 5 D.L. 105/2021 con
modificaz. L. 126/2021*)

Alunno
Altri ordini



**Si reca, con la comunicazione che gli
è stata inoltrata, presso:
uno dei siti specificatamente
individuati dall'ASL,
ovvero presso il MMG/PLS**

Ing. Pasquale F. Costante

*ALUNNI NEGATIVI/POSITIVI al
TAMPONE: Seguire le indicazioni
dell'Autorità sanitaria di riferimento*

4. Riguardo alle procedure informatiche da attuare - per il rilascio della prescrizione medica/rimborsi - le indicazioni saranno pubblicate sul portale del sistema Tessera Sanitaria.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le politiche formative, finanziarie e strutturali

Alle istituzioni scolastiche ed educative
statali

Agli Uffici Scolastici Regionali

Alle Scuole non statali paritarie di ogni
ordine e grado per il tramite degli USR
competenti per territorio

Oggetto: Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.

Facendo seguito alla nota del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell'8 gennaio 2022, si forniscono indicazioni di maggior dettaglio per i casi di classi con doppia positività nell'ambito di Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto.

Nei casi di cui sopra, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l'obbligo di precisare che:

- i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato;
- l'istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti dagli alunni.

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l'istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell'ambito di una classe, dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero "con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di

CIRCOLARE n.14

Ministero dell'Istruzione

10.01.2022

*Scuole secondarie di I grado e II grado e del
sistema di istruzione e formazione
professionale – Verifiche da effettuare nelle
classi in cui vi siano due casi di positività, ai
sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del
D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.*

Ing. Pasquale F. Costante

SCUOLA SEC.I e II

DUE CASI DI POSITIVITÀ nella classe



ALUNNI



- **i requisiti** per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono **essere dimostrati dall'alunno interessato**;
- **l'istituzione scolastica** è pertanto **abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni**.

SVOLGIMENTO CONTROLLO

L'istituzione scolastica che viene a conoscenza di una **doppia positività nell'ambito di una classe**



Tempestiva
**COMUNICAZIONE
ALLE FAMIGLIE** della
medesima classe



D.S. o Delegato
(Docente/ATA)



Giorno successivo
Comunicazione

VERIFICA REQUISITI
previsti dalla norma per la
frequenza in presenza
(alunni della classe)

Quotidianamente, per i 10 gg
successivi alla presa di conoscenza



**Modalità digitale o
cartacea**

**Visione del Green Pass
/altra idonea certificazione**

in cui sia riportata



la data dell'ultima
somministrazione del
vaccino o dell'avvenuta
guarigione entro i 120 giorni
indicati dalla norma citata

Ricordando la possibilità per gli alunni di **frequentare in presenza** solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero *“con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”*.



ALLEGATO "A" ALLA NOTA MI N. [...] DEL [...]

CONFERIMENTO DI DELEGA AI FINI DELLA VERIFICA DEI REQUISITI EX ART. 4, COMMA
1, LETT. C), N. 2 DEL D.L. N.1 DEL 7 GENNAIO 2022

Il sottoscritto _____,
nato a _____, il _____, in qualità di D.S.
dell'Istituzione Scolastica _____, Codice
meccanografico _____,

VISTI:

- l'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022;
- la nota del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell'8 gennaio 2022,

il sottoscritto, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica in epigrafe (a
seguire, anche l'«Istituzione»), tenuto conto di quanto sopra, con la sottoscrizione del presente
atto

CONFERISCE A

Nome _____, Cognome _____,
_____ nato a _____,
il _____, in qualità di [Inserire ruolo] dell'Istituzione
Scolastica _____,

Codice Fiscale _____,

nei termini di seguito riportati, apposta

DELEGA DI FUNZIONI

Art. 1
(Oggetto)

1. L'Istituzione conferisce al soggetto individuato quale delegato il potere di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti necessari per la frequenza in presenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.
2. In particolare, il delegato potrà esclusivamente visualizzare la documentazione fornita dagli alunni interessati dalle verifiche, senza possibilità di compiere attività ulteriori.

3. L'Istituzione conferisce a tal fine al delegato le facoltà e i poteri di organizzazione e gestione necessari in relazione alla specifica natura della funzione delegata.

Art. 2

(Effetti della delega)

1. L'Istituzione riconosce come vincolanti tutti gli atti giuridici posti in essere dal delegato effettuati in base alla presente delega di funzioni.
2. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Dirigente Scolastico in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
3. La delega di funzioni vale anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. 196/2003, e dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza dei dati personali cui il delegato avrà accesso nel contesto della verifica e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 3

(Durata)

1. La presente delega di funzioni è valida fino al [Inserire durata delega] con possibilità di proroga.

Data

L'Istituzione

Firma per accettazione del delegato

IL TRATTAMENTO

dovrà essere **espletato dalle singole istituzioni scolastiche**, nella loro qualifica di “**Titolari del trattamento**”, nel **rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali** (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, con conseguente adozione di apposite misure:

- **utilizzo dei soli dati indispensabili** ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022;
- **svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili** rispetto alla finalità perseguita, con **esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione;**
- **limitazione degli accessi ai dati** nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;
- **trasmissione/pubblicazione di un'adeguata informativa nei confronti delle famiglie**, ai sensi dell’art 13 del GDPR. Si **allega sub “B”** un modello di “**informativa standard**” che le istituzioni scolastiche dovranno completare e pubblicare sul proprio sito istituzionale;
- utilizzo di **modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni** (accidentali o illecite) quali, ad esempio, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato.

ALLEGATO “B” ALLA NOTA MI N. [...] DEL [...]

Informativa sul trattamento dei dati personali

per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati degli alunni di scuole secondarie di primo grado e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, interessati dall'attività di verifica circa la sussistenza dei requisiti per poter frequentare “in presenza”, nei casi e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto *[Inserire denominazione Istituto]*, con sede *[Inserire indirizzo]*, tel. *[Inserire recapito telefonico]*, e-mail *[Inserire indirizzo di posta elettronica]*, in qualità di soggetto che effettua le verifiche ai sensi della normativa sopra citata.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: *[Inserire indirizzo, e-mail]*.

3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla verifica, da parte dell'Istituto, del possesso, da parte degli alunni nelle cui classi vi siano due casi di positività, dei requisiti per poter frequentare “in presenza”.

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, come successivamente interpretato dalla nota del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell'8 gennaio 2022.

4. Categorie di dati trattati

Nell'ambito del processo di verifica, saranno trattati esclusivamente dati degli alunni di scuole secondarie di primo grado e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale nelle cui classi vi siano due casi di positività.

Più in particolare, saranno trattati:

- dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome e cognome degli alunni;
- dati afferenti alla salute degli alunni, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, contenuti nei documenti forniti dagli alunni medesimi ai fini delle verifiche in questione.

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali

I dati personali trattati saranno presentati direttamente dagli alunni ai fini del controllo, in modalità digitale o cartacea.

I dati dovranno essere presentati quotidianamente ai fini del controllo, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

6. Modalità di trattamento

I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati, conservati.

La verifica dei requisiti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da personale dell'Istituzione Scolastica appositamente individuato dal Dirigente Scolastico e avverrà con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'alunno interessato.

7. Destinatari della comunicazione dei dati

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi.

8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.

9. Periodo di conservazione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato alcun dato personale degli alunni oggetto di verifica.

10. Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

- a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare:
 - la conferma dell'esistenza dei dati personali;
 - l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento;

- la logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati;
- il periodo di conservazione;
- b) il diritto di rettifica (art. 16);
- c) il diritto alla cancellazione (art. 17);
- d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18).

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti.

11. Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

12. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.

INFORMAZIONI

Per qualsiasi ulteriore necessità e/o richiesta di chiarimento è disponibile **l'Help Desk Amministrativo Contabile**

(si accede al servizio HDAC tramite il seguente percorso:
“Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario-Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”).

MASCHERINE FFP2



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per la ricerca umana, finanziaria e strumentale

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
ed educative

Ai Coordinatori delle scuole paritarie
e. p. c.

Al Commissario straordinario per
l'emergenza COVID – 19

Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
Alle OO.SS.

Oggetto: Informazioni in merito alla fornitura di mascherine FFP2

Con nota prot. n. 1385 del 29 dicembre 2021, lo scrivente Ministero ha avviato una rilevazione finalizzata all'acquisizione del fabbisogno di ciascuna Istituzione scolastica di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, da destinare, per il periodo di emergenza sanitaria sino al 31 marzo 2022, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche in presenza di bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo delle mascherine. Tale rilevazione, disponibile all'interno del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), si concluderà martedì 4 gennaio 2022 alle ore 12:00.

Facendo seguito a quanto trasmesso con tale nota, si comunica che, al fine di garantire la disponibilità di mascherine FFP2 per il personale in concomitanza con la riapertura delle Scuole, la Struttura di Supporto Commissariale per l'Emergenza COVID-19 provvederà a distribuire una prima *tranche* di suddetti dispositivi di protezione presso le Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, della scuola dell'infanzia entro il 10 gennaio 2022. In seguito, a valle dell'elaborazione dei dati forniti dalle Scuole nella sopra citata rilevazione, verrà effettuata una rimodulazione delle consegne sulla base delle effettive esigenze dichiarate dalle stesse.

Ministero dell'Istruzione

CIRCOLARE n.4 del 03.01.2022

Informazioni in merito alla fornitura di mascherine FFP2

RILEVAZIONE MI (nota prot. n. 1385 del 29 dicembre 2021), finalizzata all'acquisizione del fabbisogno di ciascuna Istituzione scolastica di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2**, da destinare, per il periodo di emergenza sanitaria **sino al 31 marzo 2022**, al **personale preposto alle attività scolastiche e didattiche in presenza di bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo delle mascherine**. Tale rilevazione, disponibile all'interno del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), si concluderà martedì 4 gennaio 2022 alle ore 12:00.

Struttura di Supporto
Commissariale per
l'Emergenza COVID-19



distribuire una prima *tranche* di dispositivi di protezione presso le Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, della **scuola dell'infanzia**
entro il 10 gennaio 2022

In seguito, a valle dell'elaborazione dei dati forniti dalle Scuole nella sopra citata rilevazione, verrà effettuata una rimodulazione delle consegne sulla base delle effettive esigenze dichiarate dalle stesse.

Tramite il servizio Help Desk Amministrativo Contabile HDAC , accessibile dal SIDI, è possibile consultare le FAQ e i documenti messi a disposizione dal Ministero, nonché usufruire di appositi oggetti multimediali su diverse tematiche d'interesse.



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed
educative
e, p.c.

Al Commissario straordinario per l'emergenza
COVID - 19

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli
Uffici Scolastici Regionali
Alle OO.SS.

Oggetto: fornitura di mascherine FFP2 – Riapertura rilevazione per validazione

Con nota prot. n. 1385 del 29 dicembre 2021, lo scrivente Ministero ha avviato una rilevazione finalizzata all'acquisizione del fabbisogno di ciascuna Istituzione scolastica di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, da destinare, per il periodo di emergenza sanitaria sino al 31 marzo 2022, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche in presenza di bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo delle mascherine. Tale rilevazione, conclusasi martedì 4 gennaio 2022 alle ore 12:00, non è stata correttamente finalizzata dall'Istituzione scolastica, in quanto non si è provveduto con la validazione del Dirigente scolastico.

Alla luce di quanto esposto, si comunica che la rilevazione è stata riaperta **fino al 10 gennaio 2021**, al fine di consentire alle Istituzioni scolastiche di procedere con il perfezionamento della procedura. Pertanto, si chiede ai Dirigenti scolastici, qualora non abbiano provveduto, di verificare i dati inseriti e, in seguito, procedere alla validazione. Nel caso si riscontrassero difficoltà nell'accedere alla suddetta rilevazione, i Dirigenti scolastici e i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, in quanto amministratori, possono profilarsi in autonomia sull'applicazione SIDI ed aggiungere i contesti necessari. La funzione di profilazione è accessibile tramite il seguente percorso: "Applicazioni SIDI → Gestione utenze SIDI → Profilatura".

Da ultimo, si ricorda che per qualsiasi necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti della presente nota e, più in generale, rispetto alle tematiche inerenti alla fornitura di mascherine FFP2, è disponibile il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche organizzative, gestionali, amministrative e contabili – accessibile al seguente percorso: "SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile". Al fine di consentire allo scrivente Ministero di fornire una risposta per tempo, si chiede alle Istituzioni scolastiche di presentare le richieste di assistenza, se possibile, almeno un giorno prima rispetto alla data di scadenza della rilevazione.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Jacopo Greco

Firmato digitalmente da
Jacopo Greco

C=IT
Data e ora della firma: 05/01/2022
15:49:29

Ministero dell'Istruzione

CIRCOLARI n.7-8-9 del 05/07.01.2022

fornitura di mascherine FFP2 – Riapertura rilevazione per validazione

La rilevazione è stata riaperta fino al
10 gennaio 2021

MASCHERINE FAQ

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono **essere obbligatoriamente indossati all'aperto su tutto il territorio nazionale**. Inoltre, devono **essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico** (aerei, treni, autobus).

NON PREVISTA: L'obbligo non è comunque previsto per:

- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all'aperto che al chiuso:

- mentre si effettua l'attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

MASCHERINE FAQ

- Per quanto riguarda lo **svolgimento dell'attività lavorativa**, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli **specifici protocolli di settore**.
- È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine **anche all'interno delle abitazioni private**, in presenza di persone non conviventi.

MASCHERINE FAQ – FFP2

- La normativa prevede **l'obbligo di indossare la mascherina FFP2** in specifiche situazioni:
- - per gli **spettacoli aperti al pubblico** che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- - per gli **eventi e le competizioni sportivi** che si svolgono al chiuso o all'aperto
- - per l'accesso e l'utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; **treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente;** funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; **mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;**
- - per le **persone che hanno avuto un contatto stretto** con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, **non sono soggette alla quarantena ma soltanto all'autosorveglianza**, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

MASCHERINE FAQ

- Le **mascherine chirurgiche** - o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le **mascherine FFP2-** devono essere indossate nell'ambito delle **attività economiche e sociali** (*ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.*) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.
- In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate **anche mascherine "di comunità"**, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera g), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'articolo 9-quater, comma 1, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, che ha previsto, a decorrere dal 10 gennaio 2022, l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), per l'accesso anche ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale e per il loro utilizzo;

ORDINANZA MINISTERO SALUTE

9 GENNAIO 2022

Rilevata, altresì, la necessità indifferibile e urgente di assicurare la continuità didattica per tutti gli studenti appartenenti alla medesima comunità scolastica per i quali è in corso la specifica campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 secondo i criteri di cui alle circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria n. 59179 del 24 dicembre 2021: *"Ulteriore estensione della platea vaccina/e destinataria della dose di richiamo ("booster") nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19"* e n. 1254 del 5 gennaio 2021 *"Estensione della raccomandazione della dose di richiamo ("booster") a tutti i soggetti della fascia di età 12-15 anni, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19"*;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

2. Per il medesimo periodo stabilito al comma 1, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'art. 9-*quater*, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

3. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9-*quater* del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione.

- Ritenuto pertanto di consentire agli stessi il pieno accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2;

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata



EMERGENZA COVID-19

RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA NELLE SCUOLE LUCANE – PERIODO **14-23 DICEMBRE 2021**

Claudia DATENA

Direttore Regionale U.S.R. Basilicata

Pasquale F.co COSTANTE

Ref. U.S.R. Task Force Emergenze Educative del M.I.

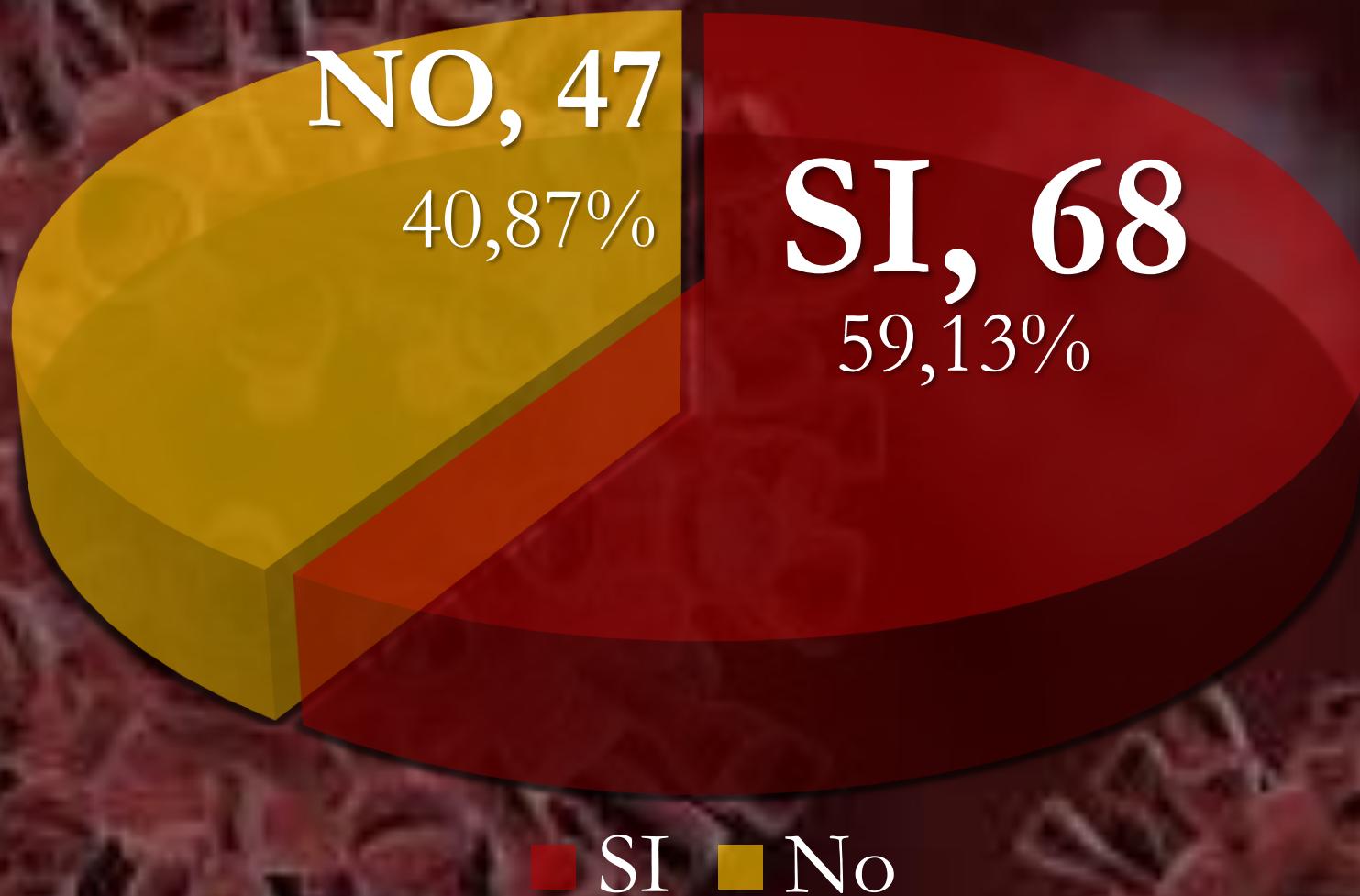


SEZIONE 3

Alunni, docenti e non
per i quali è stata accertata
positività al COVID-19

Periodo: 14-23 DICEMBRE 2021

POSITIVITA'



11) Si sono registrati casi di **positività** nella scuola?

- SI
- NO

1-19 Settembre : SI n.30 (26,10%)
20-30 Settembre: SI n.36 (31,30%)
1-10 Ottobre: SI n.34 (29,56%)
11-20 Ottobre: SI n.23 (20,00%)
21-31 Ottobre: SI n.25 (21,74%)
1-17 Novembre: SI 42 (36,52%)
18-30 Novembre: SI 41 (35,96%)
1-13 Dicembre: SI 55 (49,10%)



Risposte 115

Periodo: 14-23 DICEMBRE 2021

POSITIVITA' - 68 scuole – 59,13%

TOTALE POSITIVI 441

Num. POSITIVITA' ALUNNI 367

Num. POSITIVITA' PERSONALE 74

Periodo 1-19 Sett. 2021:

- 30 scuole (26,10%)
- 57 positivi di cui 47 al.:
 - 4 Infanzia
 - 14 primaria
 - 10 Sec.I°
 - 19 Sec. II°

Periodo 20-30 Sett. 2021:

- 36 scuole (31,30%)
- 175 positivi di cui 150 al.:
 - 30 Infanzia
 - 44 primaria
 - 52 Sec.I°
 - 24 Sec. II°

Periodo 1-10 Ott. 2021:

- 34 scuole (29,560%)
- 143 positivi di cui 120 al.:
 - 32 Infanzia
 - 43 primaria
 - 23 Sec.I°
 - 22 Sec. II°

Periodo 11-20 Ott. 2021:

- 23 scuole (20,00%)
- 103 positivi di cui 92 al.:
 - 22 Infanzia
 - 35 primaria
 - 23 Sec.I°
 - 12 Sec. II°

Periodo 21-31 Ott. 2021:

- 25 scuole (21,74%)
- 41 positivi di cui 92 al.:
 - 1 Infanzia
 - 12 primaria
 - 14 Sec.I°
 - 10 Sec. II°

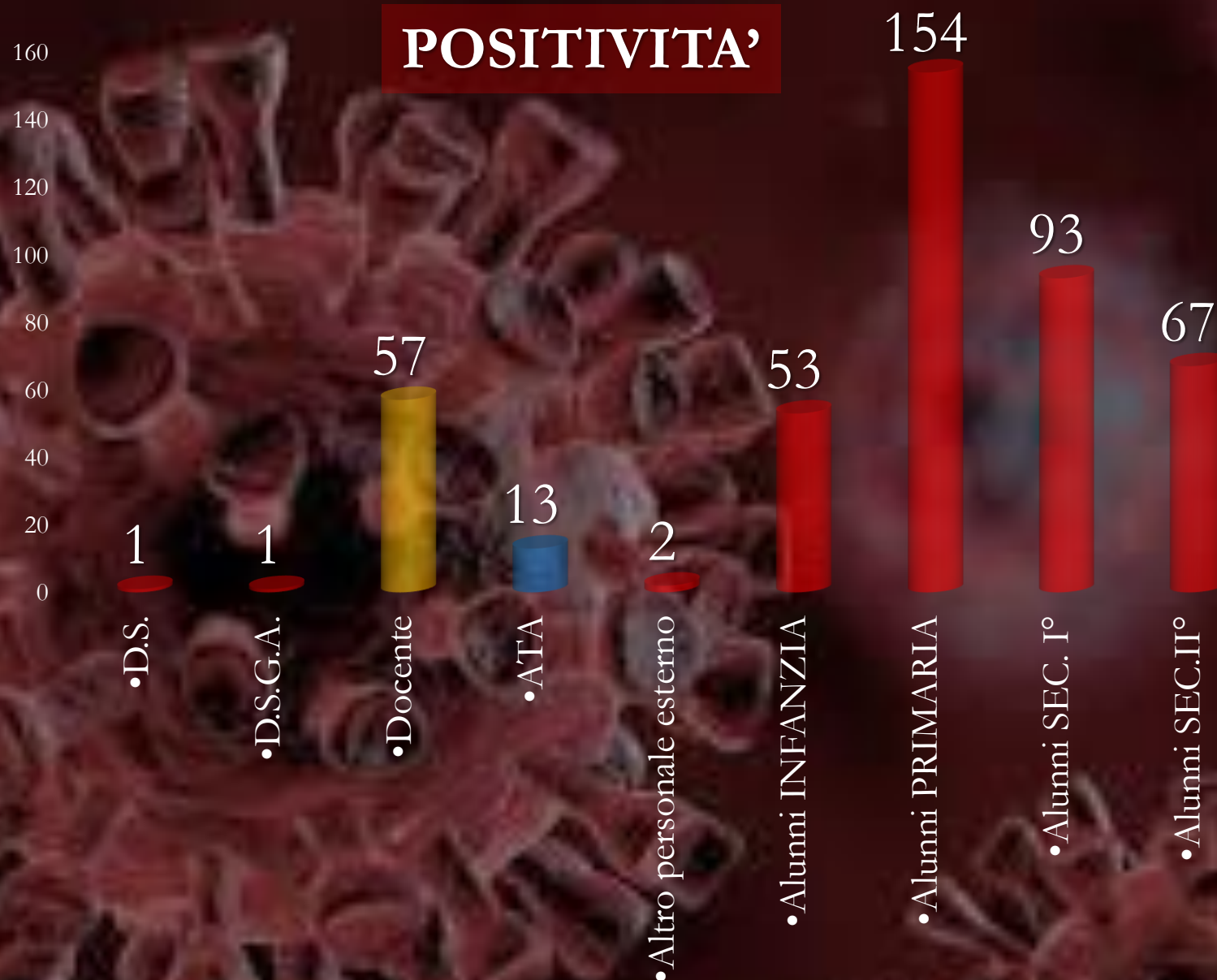
Periodo 1-13 Dic. 2021:

- 55 scuole (49,10%)
- 245 positivi di cui 208 al.:
 - 18 Infanzia
 - 78 primaria
 - 66 Sec.I°
 - 46 Sec. II°

Risposte 115 scuole

Periodo: 14-23 DICEMBRE 2021

POSITIVITA'



12) Se si è risposto SI alla domanda 11) specificare il numero dei soggetti - ad oggi - risultati **"positivi"** al test Covid-19:



TOTALE 441

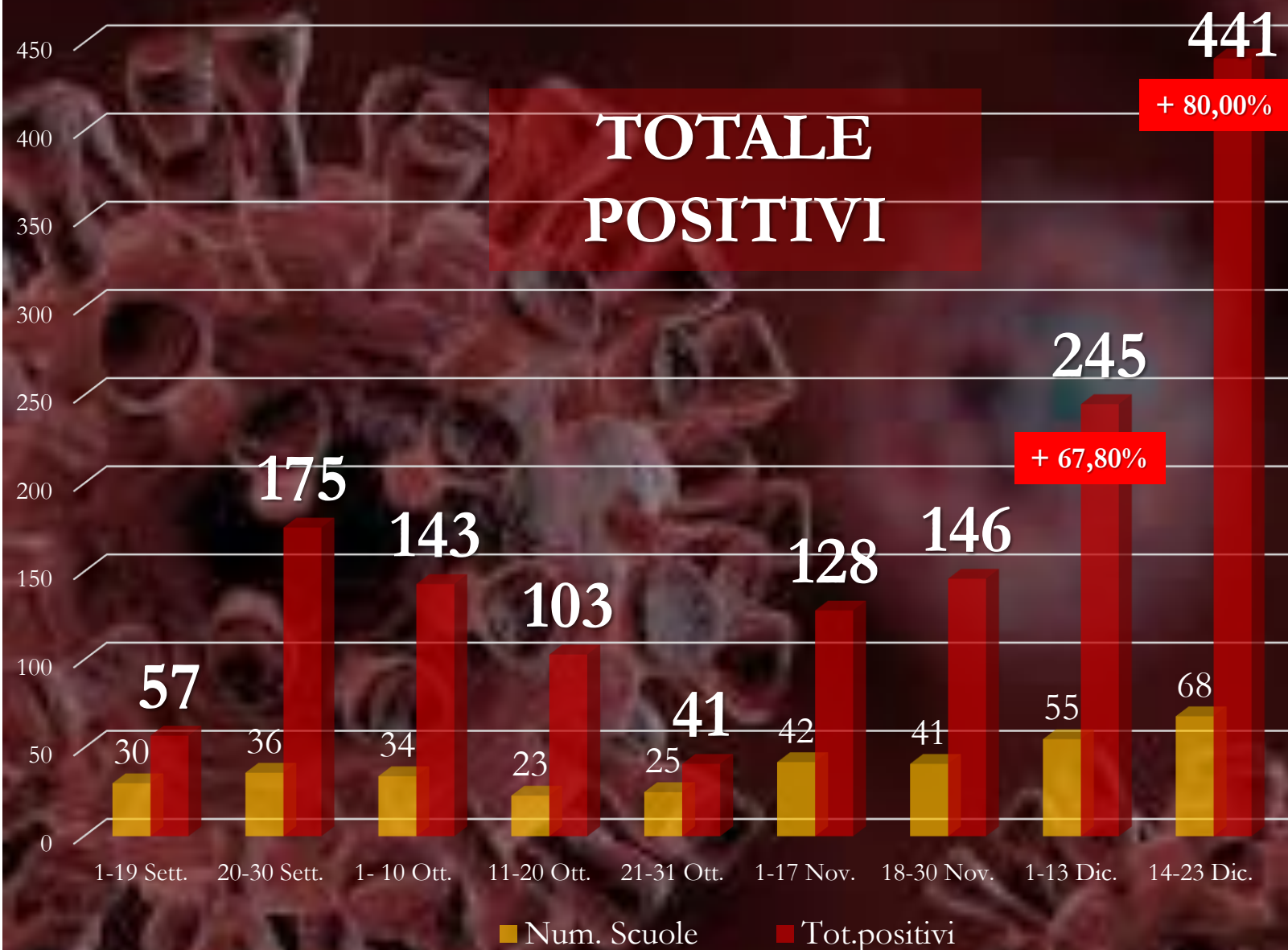
Docente/DS 58

ATA/pers. Est. 16

Alunni 367

Periodo: 1 Sett- 23 DICEMBRE 2021

TOTALE POSITIVI



Totale POSITIVI
nelle scuole



Periodo: 1 Sett. - 23 DICEMBRE 2021

**TOT ALUNNI
POSITIVI**

367

150

120

92

109

132

208

154

93

67

1-19 Sett.

20-30 Sett.

1- 10 Ott.

11-20 Ott.

21-31 Ott.

1-17 Nov.

18-30 Nov.

1-13 Dic.

14-23 Dic.

■ Infanzia

■ Primaria

■ Sec.I

■ Sec.II

■ TOT. Al

Ing. Pasquale F.co COSTANTE

Totale
ALUNNI POSITIVI
nelle scuole





SEZIONE 4

INFANZIA

Bambini/Educatori

per i quali è stata disposta la misura
Quarantena/Sorveglianza

Valutazione secondo

TABELLE 1-2 (Nota tecnica del 6.11.2021)

Periodo: 14-23 DICEMBRE 2021

QUARANTENA INFANZIA

15 scuole

SEZ. QUARANTENA **27**

BAMBINI IN QUARANTENA **479**

EDUC./INSEGNAN. in QUARANTENA **56**

EDUC./INSEGNAN. in SORVEG./Testing **59**

INFANZIA

26) Nel periodo considerato ci sono state/ ci sono **sezioni in quarantena?**

27) Se SI, quante sezioni sono/sono state in quarantena?

28) Se SI, quanti Bambini complessivamente sono/sono stati in quarantena?

29) 30) Se SI, quanti Educatori/insegnanti complessivamente sono/sono stati in quarantena?

Risposte 74



SEZIONE 4 PRIMARIA SEC.I-II

Alunni/Docenti/Operatori
per i quali è stata disposta la misura della
Quarantena/Sorveglianza

Valutazione secondo

TABELLE 3-4 (Nota tecnica del 6.11.2021)

Periodo: 14-23 DICEMBRE 2021

QUARANTENA PRIMARIA E SEC.I-II

ALUNNI in SORVEGL. CON TESTING **2.430**

ALUNNI risultati POSITIVI al test T0 **188**

ALUNNI in QUARANTENA **1.153**

CLASSI in QUARANTENA **93**

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

37) Nel periodo considerato, in presenza di casi positivi, specificare il **numero complessivo** :

- **Alunni in sorveglianza con Testing** (*contatti stretti di positivo registrato in ambito scolastico*)

- 38) **Alunni in sorveglianza con Testing** **RISULTATI POSITIVI** al testo T0 e che non sono potuti rientrare a scuola

- 40) **Alunni in quarantena** (*contatti stretti di positivo registrato in ambito scolastico*)

- 43) **CLASSI in quarantena**

Periodo: 14-23 DICEMBRE 2021

QUARANTENA PRIMARIA E SEC.I-II

DOCENTI/OPERATORI in
SORVEGL. CON TESTING **360**

DOCENTI/OPERATORI in
SORVEGL. CON TESTING risultati POSITIVI al T0
21

DOCENTI/OPERATORI in QUARANTENA
118

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

40) Nel periodo considerato, in presenza di casi positivi, specificare il **numero complessivo dei docenti/operatori scolastici**
- **in sorveglianza con Testing** (contatti stretti di positivo registrato in ambito scolastico);
- 41bis) in sorveglianza con Testing **RISULTATI POSITIVI** al test T0 e che non sono potuti rientrare a scuola
- 42) in **QUARANTENA** (contatti stretti di positivo registrato in ambito scolastico)

Periodo: 14-23 DICEMBRE 2021

QUARANTENA PRIMARIA E SEC.

Contatto esterno al contesto
scolastico

Alunni in Quarantena/Sorvegli. **127**

Docenti/Oper. in Quarantena/Sorvegli. **26**

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

44) Nel periodo considerato indicare il numero complessivo di **singoli Alunni in quarantena o in sorveglianza, su disposizione del DdP, per contatto esterno al contesto scolastico**

45) Nel periodo considerato indicare il numero complessivo di **Docenti/educatori/operatori scolastici in quarantena o in sorveglianza, su disposizione del DdP, per contatto esterno al contesto scolastico**

120

Periodo: 14-23 Dicembre 2021

Sezioni INFANZIA in Quarantena 27

Classi PRIMARIA e SEC.I-II in Quarantena 93

TOT. Bambini INFANZIA in Quarantena 479

4.189

TOT. Alunni in Quarantena 1.153

TOT. Alunni in Sorveglianza 2.430

TOT. Alunni in Quar./Sorv. per cont. esterno al cont. Scol. 127

TOT. Educatori INFANZIA in Quarantena 56

619

TOT. Educatori INFANZIA in Sorveglianza 59

TOT. Docenti/operatori in Quarantena 118

TOT. Docenti/operatori in Sorveglianza 360

TOT. Doc./Oper. in Quar./Sorv. per cont. Est. al cont. Scol. 26

TOTALE

Periodo: 14-23 Dicembre 2021

TOT. Classi in DaD

175

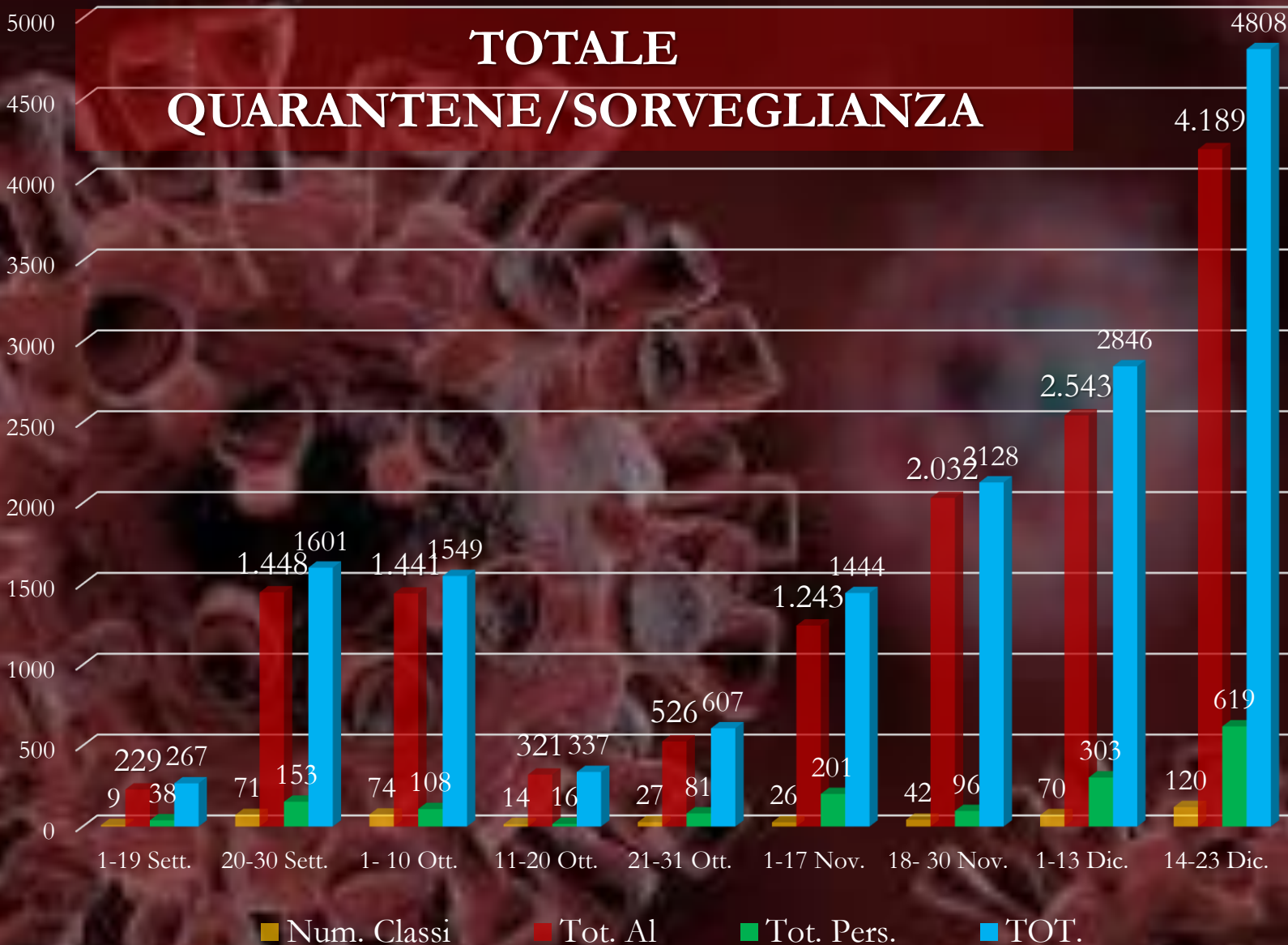
TOT. Alunni in DaD

2.140

45bis) Nel periodo considerato indicare il numero complessivo di classi in DaD;

45Tris) Nel periodo considerato indicare il numero complessivo di alunni in DaD

Periodo: 1 Sett. - 23 Dicembre 2021



Ing. Pasquale F.co COSTANTE

Quarantene/Sorveglianza
con Testing

